

DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017
93/2017/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA VRD 13 S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 marzo 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante "Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023" (di seguito: TIQE);
- la determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione dell'Autorità, 23 maggio 2016, 12/2016 e, in particolare, l'Allegato B, recante "Istruzioni per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: determina 12/2016);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 21/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2017, 36/2017/A;
- la nota prot. generale dell'Autorità 4725 dell'8 febbraio 2017, con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento

della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato il 21 novembre 2016 (prot. Autorità 35179 del 28/11/2016), la società VRD 13 S.r.l. (di seguito: reclamante) ha contestato il mancato preavviso, da parte di e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), di una interruzione della linea elettrica di alimentazione del proprio impianto fotovoltaico, connesso alla rete in media tensione del gestore in corrispondenza del POD IT001E49569943;
2. con nota del 16 dicembre 2016 (prot. Autorità 37391), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 3 gennaio 2017 (prot. Autorità 46), l’Autorità ha richiesto al gestore una serie di dati e informazioni e, in particolare, di: *“produrre copia della documentazione attestante l’esecuzione delle procedure di preavviso previste tal TIQE – come precisate nelle istruzioni tecniche di cui all’Allegato B alla Determinazione DIUC 23 maggio 2016 n. 12/2016 – con riferimento all’interruzione operata sul precitato POD il giorno 26 agosto 2016”* e di fornire, altresì, *“spiegazioni in merito ai motivi di urgenza dell’intervento programmato sulla rete, tali da non consentirne lo spostamento a seguito della richiesta formulata da VRD 13 S.r.l. con propria nota del 24 agosto 2016”*;
4. non essendo pervenuta alcuna risposta nei tempi previsti dalla Disciplina e indicati nella suddetta richiesta di informazioni, l’Autorità ha, più volte, sollecitato l’invio delle informazioni e dei documenti richiesti, con note, rispettivamente, del 17 gennaio 2017 (prot. Autorità 1476), del 23 gennaio 2017 (prot. Autorità 2369) e del 30 gennaio 2017 (prot. Autorità 3222);
5. con nota del 13 febbraio 2017 (prot. Autorità 5803 del 14/02/2017), il gestore ha finalmente trasmesso le informazioni e i documenti richiesti, con un ritardo di 31 giorni rispetto al termine fissato nella citata richiesta di informazioni;
6. in data 16 febbraio 2017, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della deliberazione 188/2012/E/com.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le disposizioni contenute nel TIQE e, in particolare, l’articolo 48, comma 1, ai sensi del quale *“ogni impresa distributrice, in occasione dell’effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all’esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, avvisi gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurare l’informazione dei medesimi utenti e con un anticipo di: a) almeno 24 ore in caso di ripristino di situazioni conseguenti a guasti o emergenze; b) almeno 3 giorni lavorativi in tutti gli altri casi”*;

8. rileva, altresì, la determina 12/2016 che, al paragrafo 4, lettera A, precisa che *“ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2, lettera b), del TIQE 2016-2023, l’impresa distributrice deve annotare nel registro delle interruzioni l’avvenuta esecuzione della procedura di preavviso agli utenti. A tal fine, l’impresa distributrice è tenuta a mantenere copia della documentazione relativa al preavviso (cartelli affissi presso i singoli utenti, presso numeri civici degli edifici o agli estremi delle vie interessate dall’interruzione, avvisi pubblicati sugli organi di stampa o altro mezzo di comunicazione)”*.

QUADRO FATTUALE:

9. In data 4 novembre 2015, il reclamante comunicava al gestore i propri riferimenti aziendali (indirizzo, telefono, fax e posta elettronica certificata), destinati a sostituire quelli della società - Delta Energie S.r.l. - precedentemente titolare dell'impianto fotovoltaico ubicato in via Torretta, Alfonsine (RA) e connesso alla rete in media tensione del gestore, in corrispondenza del POD IT001E49569943;
10. in data 22 agosto 2016, il gestore trasmetteva, a mezzo fax, il preavviso di interruzione della fornitura del POD IT001E49569943, prevista per il giorno 26 agosto 2016, dalle ore 08:30 alle 13:30, per eseguire lavori programmati sulla propria rete di distribuzione; tale preavviso di interruzione veniva, tuttavia, trasmesso al numero di fax di Delta Energie S.r.l.;
11. in data 24 agosto 2016, Delta Energie S.r.l. inoltrava al reclamante il preavviso di interruzione inviato dal gestore al proprio numero di fax; in pari data, il reclamante comunicava al gestore che *“solo in data odierna (24.08.2016) e in maniera del tutto fortuita, ci è stata inoltrata oggi da soggetti terzi, estranei all’impianto sia formalmente che di fatto, la Vostra pianificazione per il 26/08/2016 p.v. dalle ore 08:30 alle ore 13:30 di una interruzione della fornitura in Media Tensione del codice POD IT001E49569943”*; il reclamante segnalava, inoltre, al gestore l’errore nella trasmissione del preavviso di interruzione, inviato ad un indirizzo fax diverso da quello comunicatogli in data 4 novembre 2015, e invitava, pertanto, il gestore a rinviare l’intervento sulla rete elettrica, possibilmente in orario caratterizzato da basso irraggiamento solare, al fine di minimizzare le perdite di produzione di energia elettrica dell’impianto fotovoltaico;
12. in data 26 agosto 2016, il gestore operava l’interruzione del POD IT001E49569943;
13. con nota del 21 ottobre 2016, il reclamante lamentava di aver subito ingenti danni economici per effetto della interruzione operata in data 26 agosto 2016;
14. con nota del 16 novembre 2016, il gestore comunicava al reclamante che *“per tale evento (interruzione della fornitura del 26 agosto 2016, ndr) è stato dato avviso ai clienti interessati mediante comunicazione depositata nella cassetta delle lettere ed affissa”* e che *“per la fornitura in oggetto sia stato effettuato il fax alla fornitura che risultava ai nostri sistemi intestataria della fornitura”*.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

15. Il reclamante contesta al gestore il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 48, comma 1, del TIQE che, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione, impone al gestore di avvisare gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurarne l'informazione e con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi;
16. in particolare, il reclamante afferma che, nella fattispecie, il mancato preavviso non ha reso possibile *“riprogrammare le attività di manutenzione dell'impianto, funzionali ad ovviare alla mancata produzione scaturente dall'interruzione della fornitura in MT”* avvenuta in data 26 agosto 2016;
17. il reclamante chiede pertanto all'Autorità di accertare la violazione della disciplina regolatoria (TIQE), riconoscendo la responsabilità del gestore per omesso invio dell'avviso dell'interruzione della fornitura sul POD IT001E49569943.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore afferma di aver fornito il preavviso di interruzione della fornitura secondo le modalità richieste dal TIQE; più nello specifico, il gestore afferma di aver inviato, in data 22 agosto 2016, il preavviso di interruzione al numero di fax di Delta Energie S.r.l. e di aver successivamente appurato che *“per un disguido l'avviso non veniva trasmesso al numero di fax che VRD 13 ci aveva comunicato tramite PEC il 4/11/2015”* (nota del 13 febbraio 2017, prot. Autorità 5803);
19. il gestore dichiara, inoltre, che il reclamante ha, per sua stessa ammissione, avuto contezza dell'interruzione della fornitura in data antecedente a quella in cui sono stati eseguiti i lavori sulla rete di distribuzione; il gestore ritiene, quindi, che il reclamante non possa lamentare alcuna violazione dell'obbligo informativo previsto dall'articolo 48 del TIQE;
20. quanto, poi, al carattere di urgenza dell'intervento programmato sulla rete elettrica, il gestore rileva che la fornitura è stata interrotta per ripristinare la funzionalità di un interruttore/sezionatore MT motorizzato e tele-controllato posto al servizio di una dorsale principale in media tensione; con riguardo, invece, alla richiesta del reclamante di differimento dell'intervento programmato sulla rete, il gestore afferma di non aver potuto accogliere detta istanza, *“al fine di evitare disagi ad altri soggetti interessati dall'interruzione programmata che si erano già attivati a seguito della comunicazione della sospensione del servizio”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

21. Oggetto della presente controversia è l'accertamento del rispetto, da parte del gestore, dell'obbligo di cui all'articolo 48, comma 1, del TIQE, che, come ricordato, impone ad ogni impresa distributrice, in occasione dell'effettuazione delle interruzioni con preavviso dovute all'esecuzione di interventi e manovre programmati sulla rete di distribuzione in alta, media e bassa tensione, di avvisare gli utenti interessati, con modalità adeguate ad assicurarne l'informazione e con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi;
22. nel caso di specie, dall'istruttoria condotta è emerso chiaramente che il gestore di rete ha comunicato la data e gli orari dell'interruzione del punto di fornitura in media tensione (POD IT001E49569943) ad un indirizzo fax non corretto, non corrispondente, cioè, a quello comunicatogli dal reclamante in data 4 novembre 2015; circostanza questa, peraltro, riconosciuta dallo stesso gestore nella sopracitata nota del 13 febbraio 2017, dove si ammette che *“per un disguido l'avviso non veniva trasmesso al numero di fax che VRD 13 ci aveva comunicato tramite PEC il 4/11/2015”*; inoltre, il gestore non ha prodotto, al di là del fax erroneamente inviato a Delta Energie S.r.l., altra documentazione comprovante la corretta esecuzione della procedura di preavviso secondo quanto previsto dal TIQE e chiarito dalla determina 12/2016;
23. a questo riguardo, appare priva di rilevanza la circostanza che il reclamante abbia, in concreto, avuto notizia della sospensione in data 24 agosto 2016, ovvero due giorni prima dell'interruzione della fornitura operata sul POD IT001E49569943; infatti, l'articolo 48, comma 1, del TIQE prevede espressamente che gli utenti interessati dall'interruzione di fornitura siano informati con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi: preavviso che, nel caso di specie, non è stato garantito al reclamante;
24. ne discende, pertanto, che, nella fattispecie, la condotta tenuta dal gestore, in occasione dell'interruzione del 26 agosto 2016, non risulta conforme all'obbligo previsto dalla regolazione (TIQE)

DELIBERA

1. di accogliere il reclamo presentato da VRD 13 S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., accertando la violazione dell'articolo 48, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel con riguardo all'interruzione di fornitura avvenuta in data 26 agosto 2016;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni